



Regione
Lombardia

ASL Varese

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese

Tel 0332/277240-578 - fax. 0332/277785
e-mail: diprevenzione@asl.varese.it

Varese, 06/09/2011

Prot. N. 2011/014ISP00 72560

Rif.Prot. n.: 2011/014P0059358 del 13.07.2011
Responsabili del Procedimento:
Dr. Paolo Bulgheroni tel. 0332277589
(Servizio Igiene e Sanità Pubblica)
Responsabile dell'istruttoria:
ing. Riccardo Cassani tel. 0332277574
(U.O. Igiene del Territorio e Attività Produttive)

COMUNE DI SUMIRAGO	
PROT. N.	8375
CAT.	6 CLAS 1
- 9 SET. 2011	
<input type="checkbox"/> SI ASSEGNA a	FBC
<input type="checkbox"/> FIRMARE p.p.v.	
<input type="checkbox"/> COPIA per	
VISTO	



Al Responsabile
del SETTORE TECNICO
del comune di
21040 SUMIRAGO
c.a.: dott. geom. Rosella Barneschi
Fax 0331909606

e, p.c.: Al Responsabile dell'Area
Distrettuale di Sesto Calende
S E D E

A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
via Campigli, 5
21100 VARESE

Oggetto: Comune di SUMIRAGO: adozione PGT art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

- Vista la copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09.06.2011 relativa all'adozione del PGT;
- Preso atto dell'esito positivo del parere motivato datato 27.05.2011 prot. n. 5232 redatto a cura dell'Autorità Competente per la VAS d'intesa con l'Autorità Procedente, nel quale, tra l'altro, viene riportato che sono state valutate le osservazioni formulate dagli Enti competenti in materia ambientale;
- Vista la Dichiarazione di Sintesi prot. n. 5233 del 27.05.2011;
- Richiamate le osservazioni di questo Servizio di cui al documento prot. n. 2011/014P0064265 del 16.07.2010;

- Esaminato e valutato il Documento di Piano (C.D. ed elaborati cartacei) ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

Con la presente, fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri di competenza di altri Enti si osserva quanto segue:

- Rispetto al DdP precedente, di cui alla conferenza finale VAS, dalla pag. 4 della Dichiarazione di Sintesi si prende atto dell'eliminazione della "tangenzialina di Caidate", delle aree TRP e TRG; della riduzione dell'area TR3; delle modificazioni della disciplina attuativa delle aree TR25 e TRP4; delle rettifiche planovolumetriche delle aree TR6, TR13, TRM, TRO e TRI; dell'inserimento della nuova area produttiva TRV.
- La realizzazione di quanto previsto negli ambiti di trasformazioni e completamento con particolare riferimento alla presenza di vincoli amministrativi ed ambientali (elettrodotti, ex discariche, pozzi o sorgenti destinati all'acquedotto comunale, presenza attività particolarmente impattanti, depuratori, rispetto cimiteriale, ecc.), nonché alla presenza di limitazioni o condizioni relative allo studio idrogeologico geologico e sismico, deve avvenire nel rispetto delle condizioni individuate dal PGT (schede relative agli Ambiti di Trasformazione e documenti conseguenti o comunque correlati).

Al riguardo si evidenzia che sulle tavole del DdP A.16 (vincoli) e A.17 (sintesi delle previsioni di piano) sono stati evidenziati gli elettrodotti e le relative fasce di rispetto, ma non compaiono le porzioni delle aree di rispetto che interessano il territorio di Sumirago dei pozzi situati nel comune di Mornago e le aree interessate dagli impianti di radiotelecomunicazione.

Salvo errori interpretativi, a pag. 38 e a pag. 39 dell'elaborato A.22 (schede delle aree di trasformazione), il nuovo ambito produttivo TRV è indicato con la sigla TRG (ambito abolito).

Con riferimento ai vincoli riportati negli elaborati grafici, si fa notare che gli ambiti TRI, TRB, TRU, TRN, TRV, TRQ, TRD, TRO sono interessati dalla fascia di rispetto di elettrodotti; gli ambiti TRD, TRP2 ricadono in area di rispetto pozzi ad uso idropotabile; gli ambiti TRH, TRQ, TRS, TRU sono interessati dalla presenza di impianti di radiotelecomunicazione (quest'ultimi come da relazione ARPA prot. 102526 del 19.07.2010).

- Per la nuova area produttiva TRV si ricorda che eventuali insediamenti "industrie insalubri di prima classe (elenco D.M. 5.09.94)" dovranno essere esterni al perimetro del "centro edificato" e comunque lontano dalle abitazioni allo scopo di evitare possibili fenomeni di molestia alla popolazione ed eventuali problematiche di salute pubblica (art. 216 T.U.LL.SS.; artt. 2.7.3.3 del Regolamento Comunale di Igiene - R.C.I. -).
- Ai fini della salvaguardia dell'igiene dell'abitato, appare congruente l'applicazione del medesimo criterio (aree riservate lontane dalle abitazioni) anche per alcune attività insalubri di seconda classe o anche di quelle non classificabili che sono fonte di emissioni di varia natura (rumore, vibrazioni, fumi, odori, vapori, ecc.).
- In relazione alle caratteristiche del territorio e del T.U.C., si consiglia di regolamentare la tipologia delle attività insediabili, anche per tutte le rimanenti aree ove sono previsti adeguamenti, ristrutturazioni o nuovi insediamenti produttivi.
- Si ribadisce la particolare attenzione che deve essere prestata per la riqualificazione dell'ambito RP2 (area ex inceneritore di Quinzano) in quanto collocato nell'area di rispetto dei pozzi idropotabili, attenendosi anche alle prescrizioni di pag. 96 dell'elaborato A.22.

Per tale ambito e per tutti quelli di risanamento da produttivo a residenziale o terziario, si ricorda che l'eventuale presenza di siti inquinati richiede necessariamente la loro bonifica e ripristino ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e della D.G.R. n. 6/17252 del 01.08.1996, di entità commisurabile anche alla specifica futura destinazione d'uso dei siti. Inoltre si ricorda il rispetto dei criteri previsti dall'art. 7 della L.R. n. 1 del 02.02.2007 per il recupero di dette aree, nonché quanto previsto dall'art. 3.2.1 del Titolo III del Regolamento Comunale d'Igiene (R.C.I.) in tema di salubrità delle aree edificabili.


- Si ricorda che il "sistema verde" dovrà essere finalizzato ad assicurare non solo le funzioni più ampiamente riconosciute e valorizzate, ma anche quelle di valenza più tipicamente igienico-sanitaria; pertanto, dovrà essere garantita una collocazione ed una distribuzione adeguata anche all'interno del centro edificato e non solo nelle zone di contorno.
- La percentuale di superficie permeabile in relazione alla destinazione d'uso dei fabbricati, nonché le distanze tra edifici ai fini della garanzia dei rapporti aeroilluminanti e del fattore medio di luce diurna all'interno dei vani, non devono essere difformi dai requisiti minimi previsti dal Regolamento Comunale d'igiene, come tra l'altro, tutte le norme ed indicazioni del PGT non devono essere difformi da detti requisiti minimi.
- Si ricorda inoltre di considerare, nella redazione del testo delle PdR, quanto già indicato relativamente alla presenza di amianto negli edifici (P.R.A.L.), all'eventuale presenza di gas radon e ai p.ti da 1 a 8 di pag. 7 delle osservazioni-proposte di cui al documento di questo Servizio richiamato in premessa.

Si ritiene di indicare che quanto evidenziato ai punti di cui sopra venga debitamente tenuto in considerazione e preventivamente approfondito e verificato, privilegiando in maniera sistematica l'adozione di soluzioni attente agli obiettivi di promozione e tutela della salute pubblica, di igiene del territorio e dell'abitato.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si comunica che sarà emessa fattura il cui importo (335,80 €) corrisponde alla voce n. 16 del tariffario regionale aggiornato con deliberazione ASL n. 162 del 10.03.2011.

Distinti saluti.

Il Responsabile F.F. del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica
- dr Paolo Bulgheroni -



la presente viene anticipata via fax

P.C. Stanza 11
C/documenti /VAS e PGT/PGT Sumirago art. 13 LR 12

